




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1039 e abb.-A

Modifiche al Codice delle leggi antimafia.
Delega al Governo per la tutela del lavoro
nelle aziende sequestrate e confiscate

N. 73 – 10 novembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1039 e abb.-A

Modifiche al Codice delle leggi antimafia.
Delega al Governo per la tutela del lavoro
nelle aziende sequestrate e confiscate

N. 73 – 10 novembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 1039-A e abb.

Titolo breve: Modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Iniziativa: parlamentare

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito II Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Mattiello

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo A

INDICE

ARTICOLO 5, COMMA 2	- 3 -
ACCESSO AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO FLUSSI DATI (SID) DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	- 3 -
ARTICOLO 5, COMMA 4	- 4 -
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO	- 4 -
ARTICOLO 12	- 5 -
TRATTAZIONE PRIORITARIA DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE PATRIMONIALE	- 5 -
ARTICOLI 13, 14, 16 E 18	- 5 -
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	- 5 -
ARTICOLO 15	- 8 -
FONDO PER LE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	- 8 -
ARTICOLO 17, COMMA 2, LETT. A) E ARTICOLI 23 E 25	- 13 -
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	- 13 -
ARTICOLO 26	- 16 -
RIPARTIZIONE DEI MAGISTRATI TRA LE SEZIONI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	- 16 -
ARTICOLO 27, COMMII 1-3	- 17 -
MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE.....	- 17 -
ARTICOLO 27, COMMA 4	- 19 -
PERSONALE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI.....	- 19 -
ARTICOLO 28	- 20 -
RIPARTIZIONE DEI MAGISTRATI TRA LE SEZIONI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	- 20 -

PREMESSA

Il provvedimento reca modifiche al Codice delle leggi antimafia, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Le norme sono finalizzate ad accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro. È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione di merito (Giustizia) nel corso dell'esame svolto in sede referente¹.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 5, comma2

Accesso al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate

Normativa vigente: l'articolo 19, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede che il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il questore o il direttore della direzione investigativa antimafia possano richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché ad imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini patrimoniali.

La norma integra l'articolo 19, comma 4, del D. Lgs. 159/2011, prevedendo che gli uffici indicati possano accedere, oltre che agli strumenti d'indagine previsti dalla norma vigente, anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate. Il testo precisa che l'accesso è consentito senza nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo appare opportuno acquisire elementi dal Governo, al fine di verificare l'effettiva possibilità che gli uffici richiamati dal testo accedano al Sistema di interscambio flussi dati dell'Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri per gli uffici medesimi e per l'Agenzia delle entrate.

¹ Si tratta del unificato adottato come testo base dalla Commissione di merito (Giustizia) nella seduta dell'8 ottobre 2014, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente. Il testo unificato deriva dall'abbinamento della proposta di legge C. 1138, di iniziativa popolare, con le proposte di legge Gadda C. 1039, Garavini C. 1189, Vecchio C. 2580, Bindi C. 2737, Bindi C. 2786 e Formisano C. 2956.

ARTICOLO 5, comma 4

Esecuzione del sequestro giudiziario

Normativa vigente: l'articolo 21 del D. Lgs. 159/2012 (Esecuzione del sequestro) prevede che l'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità previste, proceda all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria (comma 1). Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo mediante l'ausilio della forza pubblica (comma 2).

Si rammenta che, in base alla normativa vigente², l'ufficiale giudiziario è un ausiliario del giudice e del pubblico ministero ed è preposto all'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), istituito presso ciascuna corte o tribunale.

La norma modifica l'articolo 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. 159/2011 prevedendo³ che all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi provveda la polizia giudiziaria con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario [comma 4, lett. a)].

Come detto, la normativa vigente prevede che tali compiti siano affidati all'ufficiale giudiziario, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.

Viene, altresì, disposto⁴ che il tribunale, su proposta del giudice delegato, possa disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero di immobili occupati senza titolo ovvero sulla base di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti di locazione o comodato dei medesimi immobili. Tale facoltà può essere esercitata a condizione che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso [comma 1, lett. b), n. 2].

Al riguardo, in merito alle modifiche relative all'esecuzione del sequestro giudiziario di immobili (funzione attribuita dalla norma in esame alla polizia giudiziaria, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario), non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma al Governo - che tale attività possa essere svolta dagli organi della polizia giudiziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

² Articolo 3 del regio decreto 12/1941 (Ordinamento giudiziario).

³ Con la modifica del comma 1 dell'art. 21.

⁴ Con la modifica e l'integrazione del comma 2 dell'art. 21.

ARTICOLO 12

Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale

La norma introduce l'art. 34-*ter* nel D. Lgs. 159/2011. Le disposizioni introdotte sono finalizzate ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti per l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali⁵. In particolare, viene previsto che i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria di tali procedimenti, nonché il rispetto dei termini previsti dalla normativa. Si prevede, inoltre, che il dirigente dell'ufficio giudiziario comunichi al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, per una valutazione in ordine alla durata e al rispetto dei termini.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi di valutazione al fine di escludere che le previsioni in esame, riguardanti fra l'altro la durata dei procedimenti, possano incidere sulla funzionalità degli uffici e riflettersi sui fabbisogni di risorse da mettere a disposizione degli stessi.

ARTICOLI 13, 14, 16 e 18

Amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

Le norme modificano il Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 159/2011). Le modifiche che presentano profili di carattere finanziario dispongono quanto segue:

- nell'ambito della procedura di sequestro, si prevede che, ove la complessità della gestione lo richieda, l'amministratore giudiziario organizzi, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuvazione, la cui composizione ed il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato. Quest'ultimo ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono (articolo 13, comma 1, cpv. articolo 35, comma 4);
- si prevede che, con apposito decreto, ministeriale siano stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili (articolo 13, comma 4, cpv. articolo 37, comma 3);
- si prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati (di seguito, Agenzia) si avvalga, per la gestione dei beni, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale. L'incarico ha

⁵ Di cui all'art. 16, del D. Lgs. 159/2012.

durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa (articolo 13, comma 5, cpv. articolo 38, comma 3).

In base alla normativa vigente l'Agenzia "può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario";

- con riferimento all'assistenza legale, da parte dell'Avvocatura dello Stato, dell'amministratore giudiziario nelle controversie concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, si dispone che il giudice delegato possa autorizzare la nomina di un libero professionista qualora l'Avvocatura non si esprima entro cinque giorni dalla richiesta di assistenza legale (articolo 13, comma 6, cpv. articolo 39, comma 1-*bis*);
- viene prevista l'istituzione di Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, con il compito di favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali. Il Tavolo permanente è coordinato e convocato dal prefetto ed è composto da rappresentanti dell'Agenzia, del Ministero per lo sviluppo economico, della regione, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei datori di lavoro, delle direzioni territoriali del lavoro, delle associazioni degli enti locali, della camera di commercio. Le amministrazioni provvedono all'attuazione della disposizione in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori (articolo 16, comma 1, cpv. articolo 41-*ter*);
- nella gestione dell'azienda, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda sequestrata, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione, da esercitare al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda (articolo 16, comma 1, cpv. 41-*quater*);
- nell'ambito della procedura di restituzione per equivalente del bene confiscato, il pagamento del valore del bene viene posto a carico del Fondo unico giustizia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 18, comma 2, cpv. articolo 46).

A legislazione vigente il pagamento del valore del bene è posto a carico del Fondo unico giustizia nel caso in cui il bene sia stato venduto. In tutti gli altri casi (per es. l'utilizzo del bene per finalità sociali) il pagamento è posto a carico dell'amministrazione assegnataria;

- nell'ambito della procedura di destinazione dei beni sequestrati o confiscati, si prevede che i beni aziendali mantenuti nel patrimonio dello Stato possano essere assegnati in comodato alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata [articolo 18, comma 4, cpv. articolo 48, comma 8, lett. a), n. 1)].

Rispetto alla normativa vigente: a) non viene riproposta l'espressa previsione che la destinazione dei beni aziendali alle cooperative avviene a titolo gratuito; b) non viene riproposta la clausola di neutralità finanziaria già presente nel testo ("senza oneri a carico dello Stato").

Al riguardo si evidenziano i seguenti profili sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

- con riferimento all'istituzione di un ufficio che coadiuva l'amministratore giudiziario (articolo 13, comma 1, cpv. articolo 35, comma 4), andrebbe chiarito se agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dell'ufficio si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;
- con riferimento all'articolo 13, comma 4 (cpv. articolo 37, comma 3), che rinvia ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili, andrebbero precisati i profili applicativi della disposizione, anche in rapporto all'attuale destinazione delle medesime somme;
- riguardo alla previsione che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati si avvalga di un coadiutore (articolo 13, comma 5, cpv. articolo 38, comma 3), andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere effetti finanziari non previsti, tenuto conto che la norma in esame ha carattere prescrittivo mentre la disciplina attualmente in vigore prevede in proposito una facoltà;
- in ordine all'istituzione di Tavoli provinciali permanenti (articolo 16, comma 1, cpv. articolo 41-*ter*), andrebbe verificata l'effettiva possibilità che gli adempimenti e la disponibilità di mezzi richiesti alle amministrazioni interessate siano riconducibili nell'ambito delle risorse esistenti, stante la clausola di non onerosità presente nel testo;
- riguardo all'estensione dell'utilizzo del Fondo unico giustizia ai casi di restituzione per equivalente dei beni confiscati (articolo 18, comma 2, cpv. articolo 46), andrebbe confermata la compatibilità finanziaria della previsione rispetto alla capienza e alle finalità del Fondo;

- riguardo infine alla possibile destinazione in comodato, in luogo della destinazione a titolo gratuito, dei beni aziendali mantenuti nel patrimonio dello Stato [articolo 18, comma 4, cpv. articolo 48, comma 8, lett. a), n. 1)], andrebbero comunque esclusi eventuali effetti finanziari negativi tenuto conto della mancata riproposizione della clausola di non onerosità.

ARTICOLO 15

Fondo per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata

Le norme introducono nel D. Lgs. 159/2011 l'articolo 41-*bis*, che prevede l'istituzione⁶ del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali (di seguito, Fondo) (comma 1, cpv. articolo 41-*bis*, commi 1-7).

Il Fondo ha come principali obiettivi l'accesso al credito bancario e il sostegno agli investimenti. Le risorse del Fondo finalizzate a fornire garanzie sui crediti bancari in favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Le risorse del Fondo finalizzate al sostegno degli investimenti sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile. Vengono demandate ad un decreto interministeriale la determinazione⁷ dei limiti, dei criteri e delle modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo, nonché la determinazione delle condizioni, dei tempi e del livello dei tassi per la restituzione dei medesimi finanziamenti. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati a titolo di finanziamento a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Nel richiamato decreto sono inoltre disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, nel caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Si dispone che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e Invitalia SpA debbano contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo (comma 1, cpv. articolo 41-*bis*, comma 8).

Si segnala che Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia. La società non figura nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. L'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati è, viceversa, compresa nel suddetto elenco.

⁶ Presso il Ministero dello sviluppo economico.

⁷ Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

In talune circostanze⁸ l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati può essere nominato tra i dipendenti di Invitalia SpA iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso l'amministratore giudiziario, per lo svolgimento del proprio incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta⁹. I dipendenti di Invitalia SpA che abbiano svolto¹⁰ attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi nell'apposita sezione dell'albo degli amministratori giudiziari. Il dipendente di Invitalia SpA nominato amministratore giudiziario svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione di Invitalia S.p.A. (comma 1, cpv. articolo 41-*bis*, comma 10).

Vengono integrate le finalità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile, disponendo che questo sia destinato a finanziare anche la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (comma 2)¹¹.

Viene, infine previsto (comma 3) che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 41-*bis* del D. Lgs. 159/2011, introdotto con le norme in esame, si provveda:

- ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo;

L'art. 42 del D. Lgs. 159/2011 prevede che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento di dette spese, le risorse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9 (trasferimento dell'amministratore fuori residenza) sono inserite nel conto della gestione. Qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in

⁸ Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico - tenuto conto della consistenza patrimoniale o del numero degli occupati - o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi.

⁹ Testo richiama l'articolo 35, comma 9, del D. Lgs. 159/2011 che, in caso di trasferimento fuori residenza, riconosce all'amministratore giudiziario il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

¹⁰ Nei tre anni antecedenti alla promulgazione del provvedimento in esame.

¹¹ Il Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del DL 83/2012, è destinato alle seguenti finalità: a) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica; b) rafforzamento della struttura produttiva; c) promozione della presenza internazionale delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero.

tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

- ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto interministeriale¹² a favore di Invitalia SpA;
- o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 147/2013.

I richiamati commi 242 e 243 prevedono che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie concorra, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020. A tal fine il Fondo è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea, nonché dei programmi complementari. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo: per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti dell'Unione europea in favore del programma interessato; per la parte nazionale, e per i programmi complementari, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma.

L'Agenzia ed Invitalia SpA possono disciplinare attraverso apposite convenzioni i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo 15.

Si segnala infine che il comma 1, cpv. articolo 41-bis, commi 1-7, sopra descritto, riproduce in parte il contenuto di alcune norme del ddl di stabilità 2016 (art. 13, commi da 4 a 7) attualmente all'esame del Senato (S. 2111). Tali norme si differenziano rispetto a quelle in esame in quanto prevedono, per il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate, una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Tali risorse vengono finalizzate ad alimentare, nel limite di 3 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, per 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione - nell'evidenziare che le norme prevedono tre distinte forme di finanziamento del Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate, di cui non viene determinata la dotazione iniziale (comma 1, cpv. articolo 41-bis, commi 1-7) - riguardo alla prima modalità (utilizzo delle somme necessarie per l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati), andrebbe verificata l'effettiva disponibilità

¹² Ai sensi dell'art. 3 del DL 83/2012.

di tali risorse per finanziare una finalità ulteriore, attualmente non prevista a normativa vigente. Analoga considerazione vale per l'utilizzo – previsto dal medesimo comma 3 – delle risorse assegnate a Invitalia SpA e delle quote del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie indicate dal testo.

Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento del Governo in ordine alla previsione, di carattere obbligatorio, che l'Agenzia e Invitalia contribuiscano annualmente ad incrementare la dotazione del Fondo (comma 1, cpv. articolo 41-*bis*, comma 8). In particolare, premesso che tale contribuzione non viene determinata nel *quantum*, andrebbe comunque chiarito se i due enti dispongano dei mezzi necessari per garantire tali finanziamenti e se la previsione possa porre le premesse per successive reintegrazioni delle risorse in questione.

Come già ricordato, Invitalia è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia.

L'Agenzia figura nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato.

Sempre con riferimento ad Invitalia SpA, andrebbero esclusi oneri aggiuntivi relativi alla nomina, quale amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati, di dipendenti della società.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 83 del 2012¹³, a favore di INVITALIA S.p.A., o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, si rileva innanzitutto che l'articolo 15, da un lato, non reca alcuna indicazione circa l'ammontare della dotazione finanziaria del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, del quale si prevede l'istituzione presso

¹³ Tale disposizione sancisce l'obbligo di indire la conferenza di servizi preliminare nell'ambito delle procedure concernenti la finanza di progetto, di cui all'articolo 153 del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006).

il Ministero dello sviluppo economico, dall'altro, stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Invitalia S.p.a. debbano comunque contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo medesimo, anche in tale caso senza tuttavia precisare in quale misura e attraverso quali risorse. Ciò posto, si evidenzia pertanto l'opportunità di procedere ad una quantificazione delle risorse destinate al finanziamento dell'istituendo Fondo, anche al fine di poter svolgere una corretta valutazione circa la congruità della copertura finanziaria prevista ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento.

Al riguardo, si fa presente che il citato comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalla costituzione del Fondo in parola, del quale peraltro - come sopra evidenziato - non viene fornita una quantificazione, attraverso le seguenti, distinte modalità:

- a) ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che alle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni si faccia fronte mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento;
- b) a valere sulle risorse assegnate a favore di Invitalia S.p.a. con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1, commi 242 e 243, della legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, con riferimento alle modalità di copertura testé elencate, si ravvisa, da un lato, l'opportunità di specificare meglio le risorse delle quali si prevede l'utilizzo ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, dall'altro, di acquisire una rassicurazione circa l'effettiva compatibilità dell'impiego di risorse prefigurato dalla lettera *c)* rispetto alle istituzionali finalità di intervento del citato Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

In particolare, innanzitutto appare necessario precisare che le somme riscosse ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono utilizzabili per finalità di copertura

al netto di quelle già destinate a far fronte alle spese di cui al medesimo articolo 42. Inoltre appare necessario precisare il riferimento normativo ai sensi del quale risultano attribuite le risorse a Invitalia S.p.a., posto che il riferimento normativo contenuto nel testo della disposizione in esame si sostanzia in una norma di carattere meramente procedurale.

Andrebbe, altresì, chiarito se le modalità di copertura sopra richiamate abbiano carattere concorrente ovvero alternativo.

Infine, appare opportuno ricordare che l'articolo 13 del disegno di legge di stabilità per il 2016, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2111), prevede la costituzione di un Fondo caratterizzato da denominazione e finalità analoghe a quelle del Fondo previsto dalla norma in esame, al contempo stabilendone la dotazione in un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

ARTICOLO 17, comma 2, lett. a) e ARTICOLI 23 e 25

Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

La norme (artt. 23 e 25) modificano la disciplina di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia)¹⁴. A tal fine sono riformulati gli articoli 110, 111, 112 e 113 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Le modifiche stabiliscono quanto segue:

- l'Agenzia ha la sede principale a Roma (e non più a Reggio Calabria) e la sede secondaria a Reggio Calabria (articolo 23, comma 1, capoverso articolo 110, comma 1).

Sedi secondarie, secondo quanto si evince dal sito internet dell'Agenzia, risulterebbero attualmente costituite a Roma, Palermo, Milano e Napoli;

- vengono ampliati i flussi informativi che possono essere acquisiti dall'Agenzia. Questi non devono consentire solo di identificare i beni sequestrati e confiscati e lo stato dei relativi procedimenti, ma devono riguardare - più in generale - l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Agenzia. A tal fine si prevede esplicitamente lo scambio di dati, documenti ed informazioni, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo,

¹⁴ Ente incluso nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari [articolo 23, comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, lett. a)];

- fra gli altri organi dell’Agenzia già operanti in base alla normativa vigente, viene prevista l’istituzione di un Comitato consultivo di indirizzo, composto da undici membri ed eventualmente integrato dai rappresentanti degli enti territoriali ove si trovano i beni o le aziende confiscati o sequestrati. Il testo specifica che ai componenti non spetta alcun compenso (articolo 23, comma 2, capoverso articolo 111, commi 1, 6 e 7);
- la composizione del Consiglio direttivo, attualmente formato da cinque membri, viene integrata con un esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per la politica di coesione [articolo 23, comma 2, capoverso articolo 111, comma 2, lett. d)];
- l’Agenzia coadiuva l’Autorità giudiziaria nella gestione dei beni non ancora confiscati (articolo 23, comma 3, capoverso articolo 112, comma 2).

A normativa vigente l’Agenzia provvede direttamente all’amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva.

Viene conseguentemente modificato l’articolo 12-*sexies* del decreto legge 306/1992, che disciplina talune ipotesi di confisca volte al contrasto dell’attività mafiosa.

La competenza dell’Amministrazione giudiziaria, coadiuvata dall’Agenzia, riguardo all’amministrazione e alla custodia dei beni, è altresì prevista dall’art. 25, comma 1, lett. e) del testo in esame. Inoltre con l’articolo 17, comma 2, lett. a) del medesimo testo, viene modificato l’art. 44 del D.Lgs. 159/2011 al fine di limitare, nella medesima materia, le competenze dell’Agenzia ai beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione;

- per le attività di sua competenza l’Agenzia si avvale delle prefetture territorialmente competenti.

La normativa vigente stabilisce, invece, la possibilità di avvalersi dei medesimi uffici solo se non vi siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente i prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per le questioni di rispettivo interesse oneri (articolo 23, comma 3, capoverso articolo 112, comma 3).

Il testo vigente subordina invece l’istituzione dei nuclei al fatto che l’Agenzia decida di avvalersi delle prefetture: facoltà che può essere esercitata - come detto - solo in assenza di oneri.

Al riguardo, si rileva che il testo in esame reca disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione dell'Agenzia e norme che potrebbero implicare nuove spese (per esempio con l'istituzione di nuovi organi e uffici, quali il Comitato consultivo di indirizzo e i nuclei di supporto presso le prefetture). Si osserva inoltre che il provvedimento non modifica l'articolo 118 del D. Lgs. 159/2011, ossia la norma con la quale sono stati a suo tempo quantificati gli oneri di funzionamento dell'Agenzia¹⁵.

Appare pertanto necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutare l'effetto finanziario complessivo delle norme in esame, con particolare riferimento:

- alla redistribuzione dei carichi di lavoro tra le diverse amministrazioni interessate (Agenzia, Autorità giudiziaria, prefetture);
- ai possibili oneri per investimenti dovuti all'eventuale adeguamento del sistema informativo finalizzato alla capacità di ricezione e invio di informazioni, come richiesto dalle disposizioni in esame;
- alle spese di funzionamento dell'Agenzia, inclusi le sedi e gli organi (si rammenta che le norme escludono la corresponsione di gettoni ai membri degli organi, ma non escludono espressamente il rimborso delle spese)¹⁶. Con particolare riferimento alle sedi, andrebbe altresì chiarito se lo spostamento della sede principale a Roma determini nuove occorrenze di spesa e se si prevedono risparmi riferiti alla chiusura di sedi attualmente esistenti in città diverse.

Per quanto riguarda la competenza in materia di amministrazione e custodia dei beni confiscati, le disposizioni in esame sembrano limitare le attuali competenze dell'Agenzia relative alla gestione diretta e configurare una competenza primaria dell'Amministrazione giudiziaria (coadiuvata dall'Agenzia) per i casi di confisca non definitiva. In proposito appaiono necessari elementi di valutazione al fine di verificare se il nuovo assetto delle

¹⁵ L'articolo 118 del D. Lgs. 159/2011 reca la quantificazione e la copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia. A decorrere dal 2013 tali oneri ammontano a 5,472 milioni di euro all'anno e sono espressamente correlati all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia, comprese le spese di personale.

¹⁶ Viene inoltre confermato - anche nella nuova formulazione in esame (articolo 111, comma 7, del Codice) - che i compensi degli organi dell'Agenzia sono stabiliti con apposito decreto.

competenze in materia sia suscettibile di essere attuato senza oneri per la finanza pubblica e, quindi, nell'ambito delle risorse assegnate alle strutture competenti.

ARTICOLO 26

Ripartizione dei magistrati tra le sezioni degli uffici giudiziari

La norma integra il testo dell'articolo 7-*bis* del regio decreto n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario).

L'articolo 7-*bis* prevede, fra l'altro, che la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni e la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari.

Le integrazioni in esame stabiliscono che sono istituite, presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sezioni ovvero sono individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011). Vengono inoltre istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Si prevede che a tali collegi o sezioni sia garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico ed assegnato un numero minimo di magistrati (comunque non inferiore a tre). Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Al riguardo andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se la riorganizzazione degli uffici giudiziari nei termini previsti dalla norma possa essere disposta senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò con particolare riguardo alle sezioni distaccate di nuova istituzione presso i tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere e all'assegnazione ai collegi e sezioni specializzate di un numero minimo di magistrati.

ARTICOLO 27, commi 1-3

Misure di sostegno per le imprese sequestrate e confiscate

Le norme, (commi 1 e 2) delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. In particolare, il decreto legislativo è adottato realizzando una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene a principi e criteri direttivi, tra cui si segnalano i seguenti, che presentano profili di carattere finanziario (comma 3):

- tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori, nonché quelle volte a favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento dell'organizzazione alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza devono essere richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del Codice antimafia;
- anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca si applica la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Tale applicazione è prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;
- il Governo fissa i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
- la richiesta di copertura salariale riguarda tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa;
- i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscono di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale;
- chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita può avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

- l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotta - compatibilmente con il piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale - le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione;
- nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate è riconosciuto uno sgravio contributivo. L'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
- le misure di agevolazione indicate dal testo non possono essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;
- a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del Codice antimafia, l'azienda interessata ha titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. A decorrere dalla medesima data non sono opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
- le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge. Inoltre possono, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale.

Al riguardo, si osserva che la norma di delega in esame prevede, fra l'altro, varie agevolazioni fiscali, contributive e assistenziali suscettibili di determinare oneri finanziari. Si fa riferimento alle misure di integrazione salariale, all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, alle riduzioni di aliquote contributive e assistenziali, alla riduzione dell'aliquota IVA, al credito d'imposta ed agli ulteriori (non specificati) benefici per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare. Tenuto conto della particolare ampiezza e complessità di tali previsioni e della mancanza, nel testo, di una clausola di copertura ovvero di un espresso rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009,

andrebbe chiarito con quali risorse si intenda far fronte agli oneri derivanti dall'adozione del relativo decreto legislativo.

Si ricorda che, in base all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 – norma non richiamata dal testo in esame - le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivano effetti onerosi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

ARTICOLO 27, comma 4

Personale dell'Agencia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Normativa vigente: L'articolo 113-*bis* del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) stabilisce che la dotazione organica dell'Agencia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'Agencia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici economici. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agencia dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

La norma stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 27, commi 1-3 (alla cui scheda si rinvia), l'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia) è abrogato.

Al riguardo si osserva che con la soppressione dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 159/2011 sembrerebbe venir meno la limitazione numerica posta, a legislazione vigente, alla base del dimensionamento della dotazione organica dell'Agencia. Dal momento che l'onere finanziario di una struttura è anche connesso al numero dei dipendenti potenzialmente

utilizzabili, appare necessario acquisire chiarimenti riguardo alla portata finanziaria dell'abrogazione disposta.

Si ricorda che il precedente articolo 23, comma 4 (cpv. articolo 113, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 159/2011) rinvia ad appositi regolamenti la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia. Tale rinvio è corredato di una clausola (già presente nella formulazione attuale dell'articolo 113, comma 1) che prescrive il rispetto del "limite di spesa di cui all'articolo 118". Quest'ultima norma reca a sua volta la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, che a decorrere dal 2013 sono pari a 5,472 milioni di euro all'anno.

ARTICOLO 28

Ripartizione dei magistrati tra le sezioni degli uffici giudiziari

La norma integra l'articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 83/2012. Il citato comma stabilisce che il Fondo per la crescita sostenibile è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo con particolare riguardo ad alcune finalità specificatamente elencate. L'articolo in esame integra l'elenco delle finalità cui sono destinate le risorse del Fondo, prevedendo la loro utilizzazione anche per la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende sottoposte a sequestro nell'ambito di azioni volte a contrastare il fenomeno mafioso.

Al riguardo andrebbe chiarito se le disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile consentano di finanziare gli interventi connessi alla nuova finalità indicata dal testo senza compromettere i programmi di spesa già stabiliti a normativa vigente.

Si ricorda che il precedente articolo 15 del provvedimento in esame¹⁷ prevede che le risorse del Fondo per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, di nuova istituzione, alimentino fra l'altro un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile destinata a sostenere gli investimenti di tali aziende. In proposito si rinvia alla precedente scheda dedicata all'articolo 15.

¹⁷ Articolo 15, comma 1, cpv. articolo 41-*bis*, comma 3, del D.Lgs 159/2011.